



COMUNE DI SALERNO



REGOLAMENTO **DEL MERCATO PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO** **DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**

Proposta G.M. 5883/1003 del 03.10.1980

Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria del 15.02.1982
n. 143 del Registro

in conformità del Regolamento tipo adottato dal Consiglio Regionale della Campania con
deliberazione n. 300/6 del 29.11.1978

INDICE

• Definizione del Mercato (art. 1)	pag. 3
• Tipologia funzionale (art. 2)	pag. 3
• Gestione del Mercato (art. 3)	pag. 3
• Finalità (art. 4)	pag. 3
• Commissione di mercato (art. 5)	pag. 4
• Funzione e compiti Commissione di mercato (art. 6)	pag. 5
• Direttore del mercato (art. 7)	pag. 6
• Compiti del Direttore del mercato (art. 8)	pag. 7
• Personale addetto al mercato (art. 9)	pag. 8
• Rilevazione statistica e prezzi (art. 10)	pag. 8
• Servizio di polizia (art. 11)	pag. 9
• Servizio di pesatura e verifica del peso strumento di pesatura (art. 12)	pag. 9
• Gestione dei servizi (art. 13)	pag. 10
• Servizio igienico-sanitario (art.14)	pag. 10
• Servizio di facchinaggio (art. 15)	pag. 11
• Tariffe (art. 16)	pag. 12
• Cassa di mercato (art. 17)	pag. 12
• Responsabilità (art. 18)	pag. 13
• Venditori e compratori (art. 19)	pag. 13
• Commissionari, mandatari, astatori (art. 20)	pag. 14
• Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione agli acquisti e alla vendita (art. 21)	pag. 14
• Accesso al mercato (art. 22)	pag. 14
• Disciplina operatori e personale da essi dipendente (art. 23)	pag. 15
• Destinazione ed assegnazione dei posteggi e dei magazzini (art. 24)	pag. 15
• Caratteri dell'assegnazione dei posteggi (art. 25)	pag. 16
• Gestione dei posteggi (art. 26)	pag. 17
• Uso dei posteggi (art. 27)	pag. 17
• Termine e revoca delle assegnazioni (art. 28)	pag. 18
• Orario del mercato (art. 29)	pag. 19
• Ordine interno (art. 30)	pag. 19
• Circolazione dei veicoli (art. 31)	pag. 20
• Operazioni di vendita (art. 32)	pag. 20
• Vendita all'asta (art. 33)	pag. 20
• Merce di vendita (art. 34)	pag. 21
• Norme per la commercializzazione (art. 35)	pag. 21
• Vendita dei prodotti (art. 36)	pag. 21
• Vendita per conto (art. 37)	pag. 22
• Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite (art. 38)	pag. 23
• Merci affidate per la vendita alla Direzione del mercato (art. 39)	pag. 23
• Provvedimenti disciplinari ed amministrativi (art. 40)	pag. 24
• Commercio all'ingrosso fuori mercato (art. 41)	pag. 25
• Educazione alimentare ed iniziative promozionali (art. 42)	pag. 25

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Art. 1 Definizione del mercato

Ai fini ed a tutti gli effetti della legge della Regione Campania dell' 01/04/1975, l'area, le strutture, le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori del settore costituiscono il mercato agricolo - alimentare per la vendita dei seguenti prodotti: frutta fresca e secca, ortaggi, vino, olio, cereali, altri prodotti agricoli e derivati dalla conservazione o trasformazione delle merci precitate.

Art. 2 Tipologia funzionale

Il mercato all'ingrosso ha la tipologia funzionale di mercato al consumo con la funzione di favorire l'immissione diretta dei prodotti di importazione e di produzione locale nei canali finali del dettaglio.

Art. 3 Gestione del mercato

Il mercato è gestito dal Comune di Salerno ed è posto sotto la sua diretta sorveglianza. Esso può essere gestito anche da un Consorzio costituito fra Enti pubblici ed operatori associati della produzione, del commercio, della conservazione e della lavorazione dei prodotti agricolo-alimentari. In tal caso spetta al Comune di Salerno la quota maggioritaria nella gestione del mercato.

I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato ed all'ammortamento ed al miglioramento degli impianti e dei servizi comuni.

L'Ente gestore può dare in concessione a terzi i servizi che non ritenga di gestire direttamente, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative costituite per l'esercizio di detti servizi.

Nella concessione delle autorizzazioni costituirà criterio di priorità la partecipazione all'Ente gestore di operatori economici associati.

Art. 4 Finalità

Il mercato è un pubblico servizio che attraverso la concentrazione della offerta e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione e delle norme igienico-sanitarie, mira a tutelare i consumatori finali ed a remunerare giustamente i produttori e gli addetti alla distribuzione eliminando la intermediazione inutile e parassitaria.

L'attività del mercato si adeguerà alle direttive della Regione ed alle norme da essa emanate per assicurare, in casi eccezionali, il ripristino della normalità nell'ipotesi di turbative delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari.

Art. 5

Commissione di mercato

Presso il mercato all'ingrosso di prodotti agricolo – alimentari è costituita una apposita Commissione presieduta dal legale rappresentante dell'Ente gestore o da un suo delegato.

La Commissione è nominata dall'Ente gestore ed è composta dai seguenti membri, designati dai rispettivi Enti, Associazioni ed Organizzazioni:

1-tre rappresentanti del Comune di Salerno, di cui uno della minoranza, ed un rappresentante per ogni Comune od altro Ente pubblico aderente all'Ente gestore, ove non di seguito previsto;

2-un rappresentante della Camera di Commercio;

3-tre rappresentanti del movimento cooperativo dei produttori;

4-tre rappresentanti delle associazioni di categoria della produzione;

5-due rappresentanti dei consumatori ,di cui uno in rappresentanza delle cooperative di consumo;

6-due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso operanti nel mercato;

7-due rappresentanti dell'industria di trasformazione e di conservazione;

8-due rappresentanti dei commissionari del mercato;

9-due rappresentanti del commercio al dettaglio;

10-due rappresentanti del commercio ambulante;

11-due rappresentanti dei facchini e degli altri lavoratori dipendenti;

12-l'ufficiale sanitario o suo delegato;

13-un abituale operatore con i mercati esteri;

14-un rappresentante dell' I.C.E.

La Commissione dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La Commissione ha la facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato di coordinamento, presieduto dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato, del quale devono far parte ,in ogni caso, i rappresentanti della categoria dei produttori, dei commercianti all'ingrosso, dei commissionari, dei dettaglianti, degli ambulanti, dei facchini, dei consumatori e delle cooperative.

La Commissione ne determinerà le competenze, entro i compiti propri, e fisserà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento.

Alle sedute della Commissione e del Comitato di coordinamento partecipa senza diritto di voto il direttore di mercato.

Ai lavori della Commissione e del Comitato di coordinamento possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di altre categorie, Enti ed uffici interessati ed esperti nei problemi da trattare.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione e/o dal Comitato di coordinamento è trasmessa all'Assessorato Regionale al Commercio, all'Ente gestore ed al Direttore del mercato a cura del Segretario entro 20 giorni dall'adozione.

Un dipendente dell'Ente gestore, quale Segretario della Commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato da Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 6

Funzionamento e compiti della Commissione di mercato.

La Commissione di cui al precedente art.5 è convocata dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne sia avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata senza il rispetto del termine di cui al comma precedente.

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con la presenza di un qualsiasi numero di componenti.

Tutte le deliberazioni, sia di prima sia di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di:

1-esprimere parere sul numero dei posteggi di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile ed a quello che può occupare ciascun posteggio precisando inoltre la parte di superficie riservata ai produttori associati e singoli e quella destinata a venditori occasionali purché in possesso dei requisiti di legge.

Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda;

2-esprimere parere in ordine alla durata delle concessioni dei posteggi;

3-esprimere parere, sentiti gli interessati, sulle sanzioni di cui all'art.41 nei confronti degli operatori del mercato;

4-esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato;

5-proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

6-proporre all'Ente gestore le modifiche da apportare nel mercato al fine di rendere quanto più rispondenti possibili alle esigenze di funzionamento le attività commerciali che vi si svolgono;

7-esprimere parere in ordine all'organico del personale dipendente dall'Ente gestore necessario al funzionamento dei servizi di mercato su proposta del Direttore del mercato;

8-esercitare ogni altra attribuzione espressamente prevista dalla normativa vigente.

Al fine di fornire alla Commissione regionale, di cui all'art.5 della legge regionale 1° Aprile 1975 n°13 le indicazioni utili allo svolgimento dei compiti propri, la Commissione di mercato provvede:

A) a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del mercato;

B) ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;

C) a comunicare eventuali rilievi, deficienze e irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso nell'ambito della Regione.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente art. 5 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, spettano il rimborso spese di viaggio ed un gettone di presenza, nei modi di legge e nella misura prevista dal D.P.R. 11 Gennaio 1956 n°5, a carico dell'Ente gestore.

Art.7 Direttore del mercato

Al mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso, la sua nomina è fatta dall'Ente che gestisce il mercato. Il titolo di studio previsto per tale incarico è la laurea in scienze agrarie.

La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dall'Ente gestore del mercato, sentita la Commissione del mercato. L'esame consiste in prove scritte ed orali che i candidati debbono sostenere innanzi a ad una Commissione nominata dall'Ente gestore ad approvata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art.5 della legge 1°Aprile 1975 n° 13. Al momento della determinazione dei criteri da eseguire nell'assegnazione dei punti a ciascun titolo, ai fini della formazione della graduatoria, in ordine di merito, devono essere valutati i titoli conseguiti dai candidati al termine dei corsi tecnici corrispondenti alla specializzazione merceologica ed alla tipologia funzionale del mercato.

Il Direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da Enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, purché autorizzato dall'Ente da cui dipende, nè svolgere attività commerciale od altre attività ritenute incompatibili dall'Ente gestore con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dall'Ente gestore.

Il direttore, in servizio da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore del presente regolamento-tipo, deve essere confermato senza concorso, purché abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari, sentita la Commissione di mercato.

Il personale dipendente addetto al mercato, in servizio da almeno tre anni dalla data in vigore del presente regolamento deve essere confermato, senza concorso, conservando integralmente la posizione giuridica-economica acquisita, purché abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari, sentita la Commissione di mercato.-

Art. 8 Compiti del Direttore del mercato

Il Direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore ed alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di mercato.

Egli è il capo del personale, sovrintende all'impiego delle stesse ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Ente gestore le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel regolamento del personale. Al Direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3) vigilare perché non siano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nello ambito del mercato;
- 6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita dei prodotti oltre l'orario previsto;
- 7) proporre all'Ente gestore o alla Commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi del mercato;
- 8) accertare in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- 9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e ove occorra, la varietà della merce e lo stato di conservazione;
- 10) vigilare perché l'attività di tutti gli operatori, previsti nell'art.19 lettera A, si svolga secondo le norme di legge e del presente regolamento in particolare che siano rispettate le norme di legge previste dai contratti collettivi di lavoro per tutto il personale dipendente;

- 11) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso dei prodotti e perché vengano impediti eventuali frodi;
- 12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
- 13) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo art.36;
- 14) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art.14;
- 15) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 16) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

Il direttore ha l'obbligo di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del presente regolamento e che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

Art. 9 Personale addetto al mercato

Il personale impiegatizio ed operaio del mercato è assunto dall'Ente gestore sulla base della pianta organica, determinata dall'Ente gestore stesso, entro tre mesi dalla data di approvazione del regolamento.

Al custode del mercato, spetta la qualifica di guardia giurata in considerazione del particolare servizio di custodia e di vigilanza sulle strutture ed attrezzature del mercato, sui prodotti in deposito ed in conservazione negli impianti frigoriferi, essendo il servizio svolto esclusivamente negli orari di chiusura del mercato.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è determinato dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

Art. 10 Rilevazione statistiche e prezzi

Le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di Statistica, riguardano sia la qualità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'Ente gestore del mercato in collaborazione con gli organismi interessati.

La rilevazione statistica delle quantità conferite è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci, eseguita dai vigili urbani in servizio all'ingresso del mercato.

La rilevazione delle quantità vendute e dei prezzi praticati sarà effettuata dalla Direzione del mercato attraverso la valutazione dei dati contenuti nei fogli di riepilogo, compilati secondo le indicazioni contenute negli articoli del presente regolamento.

La Direzione del mercato può anche fare effettuare dal personale dipendente la rilevazione diretta dei prezzi durante le contrattazioni.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sull'esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con l'Ente gestore apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto invece della massima divulgazione.

La Direzione del mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, dall'ultimo comma dell'articolo 34.

Art. 11 Servizio di Polizia

Nel mercato l'ordine pubblico, la circolazione e la sosta degli automezzi, il controllo sulle merci in entrata e sulle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti e gli interventi sulle questioni di natura igienico-sanitaria ed annonaria sono assicurati dai Vigili Urbani addetti al mercato.

Detta squadra è alle dirette dipendenze del Direttore durante i turni di servizio al mercato.

L'Ente gestore deve porre a disposizione dei predetti organi di polizia i locali e la dotazione necessaria.

Art. 12 Servizio di pesatura e verifica del peso. Strumento di pesatura.

All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire i controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza dell'interessato.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfetta condizione di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.

Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la Direzione.

Nulla è dovuto al compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o da personale da lui incaricato.

Art. 13
Gestione dei servizi

L'Ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato salvo, in caso di comprovata necessità, la facoltà di dare in concessione, privilegiando, a parità di condizioni le forme di cooperazione tra esercenti.

1. il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
2. il servizio di pulizia del mercato;
3. il servizio di bar e ristorante;
4. il servizio di frigorifero;
5. il servizio di posteggio per i veicoli ed automezzi;
6. il servizio di pubblicità;
7. ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente gestore e concessionario, sentita la Commissione di mercato.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, sotto pena di decadenza.

Art. 14
Servizio igienico-sanitario

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture ed attrezzature nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti agricolo- alimentari immessi nel mercato provvedono i competenti organi regionali, provinciali e comunali, facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità, anche in materia di igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce ed alla direzione del mercato.

Per esigenze igienico-sanitarie può essere vietato il ritiro delle merci.

L'utilizzazione dei residui è deliberata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'igiene e l'ambiente, pur mirando a realizzare, ove possibile fondi di entrata in bilancio.

L'Ente gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

I controlli igienico-sanitario devono essere previsti quotidianamente ed effettuati in modo efficace.

Art. 15

Servizio di facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato, qualora non siano svolte direttamente dall'Ente gestore del mercato, sono date in concessione ai facchini liberi esercenti, con priorità alle loro cooperative o carovane, purché in possesso del certificato previsto dall'art.121 del Testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931,n°773, sentiti i rappresentanti sindacali delle categorie operanti nel mercato.

Gli operatori alle vendite nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo dei propri dipendenti, regolarmente assunti per tale specifica mansione, con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Per ambito del posteggio e del magazzino s'intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico ed al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Tutti gli operatori che intendono avvalersi del personale proprio devono darne preventiva comunicazione alla direzione del mercato entro il 31 Ottobre di ogni anno, per permettere all'Ente gestore di tenerne conto agli effetti della determinazione dell'organico occorrente.

I lavoratori facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere all'interno del mercato, debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento delle proprie attività.

A tal fine devono essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61° anno di età.

L'Ente gestore, su proposta del direttore, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e, ove esistono cooperative, i rappresentanti di queste ultime, provvede alla determinazione annuale del numero e nell'indicazione nominativa dei facchini a disposizione degli operatori, in modo da garantire un efficiente servizio e di assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e dalle relative tariffe.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall'Ente gestore ed approvata nei modi di legge.

I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

Ad essi, altresì, è vietato di farsi aiutare o sostituire da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad essi pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente gestore, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini.

Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.

I facchini che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dal Direttore del mercato per quanto di sua competenza, o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) diffida scritta od orale disposta dal Direttore;

b) sospensione dal mercato per un periodo di tempo variabile da 1 a 15 giorni;

c) nei casi più gravi- sentite le organizzazioni sindacali di categoria del mercato più rappresentative a livello nazionale- la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal mercato disposta dall'Ente gestore, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di mercato previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione, il punito non può accedere per nessun motivo al mercato.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista da punto c), sono assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

Art. 16 T a r i f f e

Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono proposte dall'Ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato, ed approvato nei modi di legge.

Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possono prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti al comma precedente .Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

L'imposizione e l'esazione di tariffe superiori a quelle fissate nei modi di legge comportano l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività nel mercato, giusta art. 40.

Art.17 Cassa di mercato

Al fine di agevolare lo svolgimento del servizio di tesoreria inerente la gestione di mercato e facilitare le operazioni bancarie e creditorie da parte degli operatori, l'Ente gestore entro il recinto del mercato, istituisce la cassa di mercato, affidandola ad un'azienda di credito, abilitata dalla normativa vigente, mediante convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di mercato.

L'Ente gestore potrà istituire apposito "Fondo di Garanzia" per agevolare l'accesso al credito degli operatori del mercato.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "fondo" deve essere contenuto sono stabiliti dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di far ricorso alla Cassa di mercato.

Art.18 Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.

Gli operatori o frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

A loro carico, l'Ente gestore può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art.19 Venditori e compratori

Sono ammessi ad operare nel mercato:

A) Venditori

- 1) i commercianti all'ingrosso, commissionari, astatori e mandatari iscritti negli appositi albi;
- 2) i produttori singoli e associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nei limiti della capacità produttiva delle proprie aziende;
- 3) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;
- 4) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n° 622;
- 5) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1, legge regionale 1 Aprile 1975, n°13;

B) Compratori:

- 1) i commercianti all'ingrosso;
- 2) i commissionari ed i mandatari;
- 3) i commercianti al minuto;
- 4) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti
- 5) gli Enti comunali di consumo;
- 6) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri consorzi;
- 7) i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni.

Sono ammessi inoltre agli acquisti, sentita la Commissione di mercato, i privati consumatori, con i limiti, le modalità e durante l'apposito orario stabilito dall'Ente gestore ai sensi del presente regolamento.

Avverso la mancata ammissione al mercato è ammesso ricorso all'Ente gestore che sentita la Commissione di mercato decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Art.20 Commissionari, mandatari, astatori

Sono ammessi ad operare nel mercato per vendite e acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato all'Ente gestore cauzione non inferiore a £ 500.000 (cinquecentomila) in danaro o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato al valore di borsa mediante fideiussione bancaria.

L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dall'Ente gestore, tenuto conto dell'importanza del mercato, sentita la Commissione di mercato.

I commissionari ed i mandatari, operanti fuori del mercato o in comuni sprovvisti di mercato all'ingrosso, debbono versare la cauzione al comune per l'importo e con le modalità da questo stabilite.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

La cauzione di cui al presente articolo resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato o nel comune.

Art.21 Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione agli acquisti ed alla vendita.

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla vendita ed agli acquisti nel mercato è accertato dal Direttore del mercato attraverso l'esame della seguente documentazione, da acquisire agli atti dall'Ente gestore:

- a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art.3 della legge 25 marzo 1959 n°125;
- b) certificazione, da rilasciare dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato previ accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate dall'art. 19 qualora si tratti di persona non sottoposta all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a), del presente articolo.

Art.22 Accesso al mercato

Per l'accesso al mercato, il Direttore dello stesso rilascia a tutti gli operatori, previa accertamento della loro appartenenza alla categoria di cui all'art.19, apposita tessera munita di fotografia da cui risultino:

- 1) le generalità del titolare;

- 2) il titolo di ammissione al mercato;
- 3) il periodo di validità.

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spesa, comunque non superiore a £ 3.000.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso all'Ente gestore che, sentita la Commissione di mercato, decide, entro trenta giorni, con provvedimento definitivo.-

Il Direttore di mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta da lui ritenuta giustificata. A tale provvedimento, chi ne abbia interesse, può fare ricorso alla Commissione di mercato che entro 15 giorni dovrà deliberare.

Art. 23

Disciplina operatori e personale da essi dipendente

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, direttamente o a mezzo di familiari o da persone dipendenti dell'azienda.

I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi ove specificamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritto nell'apposito Albo dei commissionari.

I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio, solo se iscritti nell'Albo dei commercianti.

E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la vendita all'interno dello stesso: i relativi contratti sono nulli.

I commissionari, i mandatari, gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato e sottoporsi agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 24

Destinazione ed assegnazione dei posteggi e dei magazzini

L'Ente gestore nell'assegnazione dei posteggi, nei mercati di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2, per i prodotti di cui al precedente art. 3, ivi compresa la destinazione degli esistenti al momento del rinnovo delle assegnazioni, garantisce la priorità alle organizzazioni di produttori associati in forma cooperativa o consortile, alle cooperative e loro consorzi.

L'Ente, inoltre, prenderà in considerazione ai fini dell'assegnazione valutando con criteri uniformi e prestabiliti:

- 1) rilevanza e continuità dell'attività;
- 2) volume di affari trattati in precedenza;
- 3) anzianità della ditta richiedente.

In caso di parità di condizioni delle ditte richiedenti, si potrà ricorrere al sorteggio.

I posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'Ente gestore agli operatori di cui all'art. 20 su domanda degli interessati presentata con la modalità e nei termini che saranno stabiliti dal bando di concorso e corredata dai documenti prescritti.

Le assegnazioni dei predetti posteggi non possono avere durata, salvo revoca, superiore ad anni 5 e non inferiore ad anni 3, salvo rinnovo, ed avranno comunque scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato ed approvato nei modi di legge.

Esso deve essere pagato a rate anticipate, la cui frequenza è fissata dall'Ente gestore.

Ai produttori singoli o associati compresi che svolgono l'attività a carattere stagionale deve essere riservata dall'Ente gestore una parte adeguata dello spazio esistente.

Le aree destinate ai produttori singoli o associati sono assegnate ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie di cui all'art.19.

A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità di produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia a carattere saltuario.

Le aree riservate ai produttori singoli od associati, fermo restando per questi ultimi la priorità di cui al 1° comma del presente articolo, non devono essere inferiori al 20 %.

Le assegnazioni delle aree di cui sopra sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti, stabilita con le modalità dell'art.16, deve essere pagata in rate trimestrali posticipate.

Art. 25

Carattere dell'assegnazione dei posteggi.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art.230/bis del codice civile, subordinatamente all'autorizzazione dell'Ente gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di morte dell'Assegnatario gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, purché siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persone avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società, rivolgendo regolare domanda all'Ente gestore del mercato, il quale può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purché non ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposto a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richiede entro 30 giorni la voltura dell'intestazione a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dall'incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare all'Ente gestore i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell'assegnazione.

Art. 26 **Gestione dei posteggi**

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al II° e III° comma dell'articolo precedente.

Qualora l'assegnatario sia persona fisica, questi in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, per un massimo di 6 mesi nella gestione dal coniuge o da un parente entro il terzo grado o da terza persona avente i requisiti di legge e mandato di rappresentanza.

Quando la rappresentanza di cui al comma precedente supera complessivamente il quarto della durata della concessione, questa è revocata.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società diversa dal rappresentante legale purché abbia il mandato con rappresentanza.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Art. 27 **Uso dei posteggi**

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo dell'intestatario; le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede.

L'Ente gestore può fissare criteri di uniformità per le indicazioni di cui al comma precedente.

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

L'Ente gestore provvede all'istituzione di un deposito di imballaggi adeguato alle necessità del mercato.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

Art. 28 **Termine e revoca delle assegnazioni**

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria.

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi, sentita la Commissione di mercato:

- 1) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 2) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'Ente gestore;
- 4) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 5) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o della tariffa per l'occupazione dell'area.

La revoca è dichiarata dall'Ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati all'Ente gestore liberi di persone o cose, entro i quindici giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura dell'Ente gestore ed a spese dell'assegnatario che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

Art. 29 **Orario del mercato**

L'orario di funzionamento del mercato(stabilito dalla Regione, unico, per tutti i mercati aventi la stessa specializzazione merceologica) è specificamente appresso indicato.

L'inizio ed il termine delle contrattazioni, nonché ,ove previste, delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.-

In particolare, l'orario di cui al 1° comma del presente articolo è il seguente:

• apertura cancelli	ore 03,00
• inizio contrattazioni	ore 05,00
• termine contrattazioni	ore 11,00
• vendita diretta consumatori	ore 11,30- ore 12,30
• chiusura mercato	ore 12,30
• chiusura cancelli	ore 13,00

Nel periodo 01 Novembre - 30 Marzo i predetti orari sono ritardati di un'ora .

Nei periodi di forti produzioni l'orario di funzionamento del mercato di cui al presente articolo può essere aumentato di tre ore al giorno.

I periodi di cui al comma precedente sono individuati dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale prevista dall'art.5 della legge 01 Aprile 1975 n.13,e non possono superare complessivamente 90 giorni ogni anno per ciascun tipo di mercato.

L'Ente gestore,sentita la Commissione del mercato, può autorizzare l'anticipazione dell'orario di apertura dei cancelli fino ad un massimo di tre ore, fermo restando, in ogni caso, l'orario di inizio delle contrattazioni.

I mercati di cui al presente articolo osserveranno la chiusura completa di domenica e nei seguenti giorni:

- 01 Gennaio;
- Lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile;
- 01 Maggio;
- 15 Agosto;
- 01 Novembre;
- 08 Dicembre;
- 25 Dicembre;
- 26 Dicembre.

L'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, può concedere deroghe al predetto orario, in occasione di particolare produzione locale che necessiti diversità di orario.

Art. 30 **Ordine interno**

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;

- c) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'Ente beneficiario;
- d) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc., senza autorizzazione;
- e) introdurre cani;
- f) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- g) gettare sui luoghi di passaggio merci avariate o altro;
- h) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- i) ogni atto contrario alla sicurezza.

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in mercato possono apporre in appositi albi, disposti dalla direzione, avvisi a carattere sindacale.

La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal Direttore secondo le norme prescritte dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.-

Art. 31 Circolazione dei veicoli

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso.

I veicoli dei compratori, possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentono.

La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolate dall'Ente gestore con apposito ordine di servizio.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dall'Ente gestore.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi sono stabilite dall'Ente gestore, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti ed alla rete viaria di esse, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dall'Ente gestore su proposta del Direttore del mercato, sentita la Commissione di mercato.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animali debbono essere condotti a mano.

Art. 32 Operazione di vendita

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione. L'Ente gestore comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi di quantitativi di merci introdotte nel mercato.

Art. 33 Vendita all'asta

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di dipendenti dello Ente gestore o di astatori iscritti nell'apposito Albo.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Quando non si tratta di proprio dipendente, l'Ente gestore provvede - sentita la Commissione di mercato - a stabilire la provvigione spettante all'astatore.

Art.34 Merce di vendita

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Sono assolutamente vietati l'assortimento di prodotti diversi in un unico imballaggio e la cosiddetta "coppatura".

Gli imballaggi devono essere inalterabili e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari prescritti.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere all'Ente gestore del mercato alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Art. 35 Norme per la commercializzazione

Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e le presentazioni dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentari, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959 e successive modifiche.

La commercializzazione dei prodotti di cui al precedente art.1 avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alle norme per l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi, nonché ai regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati.

Dall'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il confezionamento dei prodotti posti in vendita, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

Art. 36 Vendita dei prodotti

La vendita dei prodotti agro-alimentari deve avvenire, a peso netto, a numero, a collo.

Sugli imballaggi deve essere riportata l'indicazione del loro peso.

L'Ente gestore ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art.19 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta, ai sensi del presente regolamento e da loro dipendenti.

Per gli adempimenti di cui alle disposizioni previste nel presente regolamento, in relazione alla funzione pubblica del mercato, nonché in conformità alle norme fiscali vigenti, è fatto obbligo agli operatori indicati nel precedente articolo 19/A di rilasciare ad ogni compratore la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti e di consegnare alla Direzione del mercato, a chiusura delle contrattazioni giornaliere, una copia dei fogli d'asta o del conto di vendita o del foglio di riepilogo nel quale devono risultare il numero dei colli, la qualità, la quantità ed il prezzo unitario di ogni singola partita di merce venduta.

Ai concessionari di posteggio o personale dipendente, ai facchini e persone di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.

A tutto il personale di mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante.

E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse sia direttamente che per conti terzi o per interposta persona.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore.

Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Il ritiro dal mercato dei prodotti agricolo- alimentari può tuttavia essere vietato dai competenti uffici di cui all'art.14 del presente regolamento, per motivi di carattere igienico-sanitario.

La norma di cui al 1° comma, andrà in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del regolamento- tipo regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art.37

Vendita per conto

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare per i mercati ortofrutticoli il 10% del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso), fino alla consegna dei prodotti

stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonché dello "star del credere".

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quanto a tali operazioni non abbia provveduto il committente, che dovrà essere debitamente informato.

I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti, regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:

- 1) la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso di ciascuna partita o colli venduti;
- 4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.-

I commissionari ed i mandatari devono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti ed inviare giornalmente alla direzione una copia del conto di vendita.

Art.38

Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite.

Gli operatori del mercato possono chiedere all'Ente gestore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento all'Ente gestore del mercato, il quale d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle merci, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili, il Direttore rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi, alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Art. 39

Merchi affidate per la vendita alla direzione del mercato

Il Direttore del mercato provvede mediante l'opera di mandatari o di commissionari o di astatori, nonché della cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dall'Ente

gestore, sentita la Commissione di mercato, alla vendita, mediante aste pubbliche o per trattativa privata:

a) delle merci affidate alla direzione per la vendita;

b) delle merci pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salve diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;

c) delle merci che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.

I commissionari, i mandatari, gli astatori e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Direzione del mercato.

I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavato netto delle suddette vendite.

L'Ente gestore e la direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori, mittente o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art. 40

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, vanno punite- tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività- con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) diffida (verbale o scritta) da parte del Direttore;

b) sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore;

c) sospensione da ogni attività nel mercato, per la durata massima di tre mesi, deliberata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave e urgente, dal Direttore di mercato;

d) revoca dell'assegnazione del posteggio e dei magazzini per i motivi di cui all'art.28 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, irrogati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati all'Ente gestore e perdono ogni efficacia se non sono stati ratificati entro tre giorni.

Gli operatori sospesi che continuano la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli Albi di cui l'Art.3 della legge 25 Marzo 1959 n° 125.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si applicano nei confronti degli operatori nei mercati all'ingrosso le sanzioni amministrative previste dalla legge 11 Giugno 1971 n° 426.

Art. 41 **Commercio all'ingrosso fuori mercato**

L'esercizio del commercio all'ingrosso, attuato fuori del mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, comprese quelle relative all'orario ed al calendario delle operazioni mercantili, ad eccezioni di quelle che attengono al funzionamento interno di esse.

Gli operatori del settore, operanti fuori del mercato, devono partecipare al Comune, mediante apposita comunicazione, l'inizio dell'attività.

Ciò allo scopo di consentire al Comune di assicurare attraverso i suoi organi il rispetto delle norme previste nel presente regolamento ed i controlli igienico-sanitario ed annonari, nonché le rilevazioni statistiche.

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori del mercato, il Sindaco competente per territorio, con provvedimento definitivo, dispone nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 42 **Educazione alimentare ed iniziative promozionali.**

L'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, elabora annualmente un Piano di educazione alimentare e di orientamento dei consumi destinati agli utenti del mercato ed ai consumatori nel quadro delle indicazioni della Giunta regionale e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale stessa.

Gli operatori del mercato sono impegnati a collaborare all'attuazione del piano.

L'Ente gestore, inoltre, promuove incontri periodici con gli operatori della produzione, del mercato e del commercio al dettaglio, allo scopo di definire iniziative ed adeguamenti organizzativi atti a ridurre i costi di distribuzione dei prodotti.

CO.RE.CO.

Prot. n. 86743 seduta del 12.09.1986

Verb. N. 178 dec. 113

“ Nulla da osservare”